

QUESTURA DI ENNA

LINEE GUIDA PER L'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI DI "PUBBLICO SPETTACOLO O INTRATTENIMENTO" AI SENSI DELL'ART. 68 T.U.L.P.S. (allegato alla circolare prot. n. 0041409 del 19.10.2022)

L'articolo 68 del T.U.L.P.S. impone, per l'organizzatore di eventi di "Pubblico Spettacolo", l'obbligo di dotarsi di licenza di P.S.

A differenza delle altre Regioni, in Sicilia, la competenza al rilascio di detta autorizzazione fa capo al Questore.

La licenza viene rilasciata, al termine di un complesso iter istruttorio volto ad accertare il possesso, in capo all'organizzatore, sia dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 11 del T.U.L.P.S. che dei requisiti oggettivi. Tra questi ultimi, ad esempio, il possesso di tutte le altre autorizzazioni necessarie (disponibilità dell'area pubblica o privata in cui si intende realizzare l'evento, autorizzazioni alle immissioni sonore in deroga alla normativa vigente, contenimento dell'impatto acustico entro i limiti della normativa vigente ecc.), la predisposizione di piani di sicurezza e di evacuazione, la nomina di un referente responsabile della sicurezza, la certificazione della valutazione del rischio dell'evento (piano safety), ecc.

Inoltre, in base alle caratteristiche dell'evento e del luogo di svolgimento (ad esempio in base alla capienza di pubblico ovvero in caso di presenza di strutture per lo stazionamento o contenimento di pubblico), potrebbe essere obbligatorio acquisire il parere della competente commissione di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo previsto dall'art. 80 T.U.L.P.S. e dagli artt. 141, 141 bis e 142 del R.D. nr. 635/1940.

Data la complessità dell'iter istruttorio finalizzato al rilascio della licenza, al fine di consentire una serena valutazione delle istanze, queste dovranno pervenire all'Ufficio licenze della Questura o dei Commissariati distaccati di P.S. della provincia competenti per territorio, **almeno 15 giorni prima della data dell'evento.**

L'istanza potrà essere inviata, su modulo appositamente predisposto e reperibile sul sito istituzionale della Questura di Enna, al seguente indirizzo mail:

Questura di Enna Divisione P.A.S. dipps129.00N0@pecps.poliziadistato.it
Commissariato di P.S. Piazza Armerina dipps129.5300@pecps.poliziadistato.it
Commissariato di P.S. Leonforte dipps129.5100@pecps.poliziadistato.it
Commissariato di P.S. Nicosia dipps129.5200@pecps.poliziadistato.it

Tutte le istanze dovranno essere corredate dalla sotto elencata documentazione, fatta eccezione per gli atti che per loro natura e funzione possono essere prodotti solo successivamente;

Si ribadisce che le **istanze carenti della documentazione richiesta o pervenute tardivamente saranno considerate IMPROCEDIBILI e non verranno valutate con conseguente archiviazione.** Si ricorda che l'istanza deve contenere l'esatta indicazione degli eventi e delle modalità di svolgimento. Pertanto, **non verranno prese in considerazione** istanze volte ad ottenere autorizzazione per manifestazioni genericamente indicate e/o richiamate in allegate locandine o programmi che fanno riferimento a pianificazioni stagionali, mensili, settimanali, ecc.

Si rammenta che, la realizzazione all'interno degli esercizi pubblici, di piccoli trattenimenti quali piano bar o musica da intrattenimento di sottofondo, non costituisce attività di pubblico spettacolo e come tale non è soggetta a specifica licenza di polizia, necessitando solo di una comunicazione al Questore, purché gli intrattenimenti rientrino nella normale attività dell'esercizio e siano complementari e secondari all'attività principale, volti solo alla clientela.

Sono da considerarsi attività di pubblico spettacolo quelle svolte all'interno di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande se realizzate quale attività primaria, con o senza scopo di lucro nel caso in cui l'attività preveda:

1. pagamento di un biglietto d'ingresso (sotto qualsiasi forma) e/o con maggiorazione del costo delle consumazioni;
2. partecipazione di complessi musicali (es. band con musica dal vivo);
3. pubblicizzazione in qualsiasi forma dell'attività di spettacolo offerta, anche solo sui mass media;
4. complessità di strumentazione tecnica e di dotazione elettriche a servizio dell'intrattenimento;
5. previsione di attività danzante, anche se occasionale e sporadica;
6. modifiche della superficie di somministrazione;
7. predisposizione di allestimenti per il pubblico.

Per tali tipologie di eventi occorre sempre il rilascio della licenza di polizia ex art. 68 del TULPS allegando la documentazione sotto richiamata.

Infine, non è necessaria licenza per pubblico spettacolo (fatte salve autorizzazioni di competenza di uffici comunali e del Sindaco e/o semplici comunicazioni alla Questura ex art.18 TULPS) per:

1. esibizioni di artisti di strada;
2. sfilate di cortei storici, in costume o simili;
3. sfilate di auto storiche;
4. bande musicali itineranti;
5. sagre e degustazioni senza veri e propri spettacoli;
6. spettacoli inseriti in manifestazioni politiche durante la campagna elettorale;
7. dibattiti, presentazione di libri, mostre, flash mob;
8. processioni religiose.

DOCUMENTI OCCORRENTI PER IL RILASCIO DELLA LICENZA AI SENSI DELL'ART. 68 DEL T.U.L.P.S.

1. Copia del documento di identità in corso di validità del richiedente / legale rappresentante (se cittadino extracomunitario, allegare anche la copia del permesso di soggiorno);
2. per le associazioni, comitati e le confraternite n.q. di organizzatori o committenti:
 - a. Statuto o atto costitutivo;
 - b. Documenti da cui si evincono all'atto dell'istanza i nominativi dei componenti con indicazione dei dati anagrafici completi e delle cariche ricoperte;
3. autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico;
4. eventuale ordinanza di chiusura traffico veicolare;
5. eventuale nulla osta Soprintendenza ai Beni Culturali (in caso di aree o immobili sottoposti a vincolo storico-artistico, paesaggistico, archeologico o architettonico);
6. relazione descrittiva dell'evento;
7. planimetria in scala e quotata, leggibile, ove devono essere rappresentati graficamente il luogo dell'evento, l'indicazione delle strutture che verranno montate (palco, gazebo ecc.), l'indicazione delle vie di accesso e di esodo del pubblico, collocazione presidi sanitari e antincendio, ingombri presenti (fontane, statue ecc.);
8. eventuale certificazione antincendio;
9. misure di Safety contenenti il piano di emergenza e di evacuazione;
10. certificazione relativa all'impatto acustico e/o autorizzazione sindacale di deroga ai limiti di emissione sonora di cui alla l. 447/95;
11. indicazione dei dati anagrafici degli addetti antincendio e copia della relativa certificazione;
12. elenco degli addetti al controllo e alla sicurezza degli spettatori di cui si avvarrà l'organizzatore degli eventi (con indicazione di nome, cognome, data di nascita, numero di iscrizione all'albo prefettizio, nonché dell'istituto di riferimento);

13. solo per le Onlus, ai fini dell'essenzone della marca da bollo: comunicazione d'iscrizione all'anagrafe Unica delle Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale rilasciata dall'Agenzia delle Entrate;
14. autorizzazione al trattamento dei dati personali (Art. 13 del Regolamento UE 679/2016).

Sono altresì necessari, ma possono essere prodotti successivamente:

15. dichiarazione di esecuzione in regola d'arte dell'impianto elettrico a firma di tecnico abilitato;
16. dichiarazione di corretto montaggio e collaudo del palco e carichi sospesi a firma della ditta installatrice;
17. ricevuta di pagamento dei diritti SIAE.

N.B. Necessitano inoltre di agibilità i locali di pubblico spettacolo che siano:

- LOCALI CHIUSI;
- ALL'APERTO MA INTERAMENTE RECINTATI;
- ALL'APERTO MA CON UTILIZZO DI STRUTTURE ATTE ALLO STAZIONAMENTO DEL PUBBLICO (ES. SEDIE, TRIBUNE ecc.) OVVERO TEATRO DI MANIFESTAZIONE AVENTE LE CARATTERISTICHE DI PUBBLICO SPETTACOLO.

In tali casi la documentazione dovrà essere integrata da:

1. CAPIENZA SUPERIORE A 200 PERSONE:
 - a. Verbale della Commissione Comunale o Provinciale di Pubblico spettacolo ai sensi degli artt. 141 e 142 del Regolamento nr. 635/1940 del T.U.L.P.S. in relazione alla capienza (da fornire imprescindibilmente prima dell'evento).
2. IN CASO DI MANIFESTAZIONE TEMPORANEA E RICORRENTE per la quale la Commissione di Vigilanza Comunale o Provinciale di pubblico spettacolo ha già espresso parere in data non anteriore a due anni (ai sensi dell'art. 141 del R.D. 635/1940, 3° comma):
 - a. Verbale C.V.L.P.S (non anteriore a due anni) e attestazione di un tecnico di nulla mutato e di conformità alle condizioni stabilite nel suddetto verbale.
3. CAPIENZA PARI O INFERIORE ALLE 200 PERSONE:
 - a. ex art. 141 del R.D. n. 635/1940 come modificato dall'art. 4 del D.P.R. n. 311/2001 e dal D.Lgs. n. 222/2016, il parere della commissione è sostituito da una relazione tecnica asseverata a firma di un tecnico abilitato iscritto all'albo degli ingegneri, architetti o geometri attestante la rispondenza del locale alle regole tecniche stabilite con D.M. 19.08.1996.

N.B. La capienza deve essere intesa come oggettiva capacità dell'impianto in relazione ai mq del locale, a nulla valendo il dichiarato intento di accogliere un numero più limitato di fruitori rispetto a quelli che la struttura può accogliere.

MANIFESTAZIONI CON ESIBIZIONI DI EQUIDI

Per esigenze di tutela della pubblica sicurezza ed incolumità ed in ossequio alla normativa vigente non possono essere rilasciate licenze di pubblico spettacolo ex art. 68 T.U.L.P.S. relative a manifestazioni con equidi che si svolgano al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati ovvero in assenza di parere favorevole espresso dalla competente C.V.L.P.S., integrata da un veterinario dell'ASP territorialmente competente e dal tecnico del fondo incaricato dal MIPAAFT, previsto dalla normativa.

Pertanto in questi casi dovrà essere prodotto:

1. Verbale della competente C.V.L.P.S. (nella composizione precedentemente indicata come da normativa vigente).

N.B. Non necessitano di autorizzazione della Questura semplici sfilate di equidi senza esibizioni, fatte salve le eventuali autorizzazioni comunali.